

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

REGOLAMENTO

**PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
AL TRANSITO SULLE STRADE FORESTALI
NON ADIBITE ALL' ESCLUSIVO SERVIZIO
DEL BOSCO – TIPO B – DI PROPRIETA' DEI COMUNI
DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**

**Adottato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 32 del 30 luglio 2024**

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30/7/2024

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco – Franco Bazzoli

Il Segretario Dott.ssa Elsa Masè

La consigliera delegata alla firma – Susan Molinari

Art. 1 – Scopo del Regolamento

Scopo ed obiettivo del presente Regolamento è quello di disciplinare il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, dando indicazioni a cui attenersi per evitare confusione, disparità di comportamenti e sovrapposizioni nel rilascio delle stesse.

ART. 2 – Applicazione e validità del Regolamento

Il presente Regolamento è valido per tutte le strade forestali di tipo "B" di proprietà del Comune di Sella Giudicarie.

ART. 3 – Esenzioni dall'obbligo di autorizzazione

Sono esenti da autorizzazione al transito sulle strade forestali:

- a) i cittadini aventi diritto di uso civico, nelle singole frazioni del Comune, nell'ambito del territorio gravato da tale diritto;
- b) i proprietari e gli affittuari di immobili (manufatti e terreni), nonché i componenti del loro ristretto nucleo familiare, limitatamente al raggiungimento delle loro proprietà;
- c) i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazioni, nei casi previsti dall'art. 14 della L.P. 07.01.1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento).

ART. 4 – Rilascio delle autorizzazioni, termini di validità e limitazioni

Le autorizzazioni al transito disciplinare dal presente Regolamento sono rilasciate per le motivazioni previste dal D.P.P. 3.11.2008, n. 51-158/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. 23.05.2007, n. 11).

L'autorizzazione è rilasciata per tutte le strade forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco di proprietà del Comune di Sella Giudicarie utilizzando gli appositi modelli, nei confronti:

- a) di tutti i cittadini residenti in modo stabile nel Comune di Sella Giudicarie;
- b) tutti i cittadini nati negli ex Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro o che sono stati residenti per almeno 15 anni, anche non continuativi, in tali Comuni;
- c) dei titolari del permesso per l'esercizio della caccia nelle riserve di Bondo, Breguzzo e Roncone-Lardaro, limitatamente alle strade che insistono sul territorio delle rispettive riserve;
- d) dei proprietari o dei gestori di alloggi o di strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Sella Giudicarie, dei loro collaboratori e de componenti del relativo nucleo familiare;
- e) delle persone che dimorano temporaneamente nel territorio del Comune di Sella Giudicarie in alloggi in locazione o in comodato (da dimostrare mediante

contratto o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario dell'alloggio che attesti l'avvenuta stipula del contratto) e dei componenti del relativo nucleo familiare, nonché delle persone soggiornanti presso strutture ricettive (da dimostrare mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare della struttura ricettiva);

- f) il permesso può essere inoltre sempre rilasciato per finalità di studio e di ricerca riguardanti in particolare motivazioni culturali riferite all'approfondimento delle tematiche ambientali.

L'autorizzazione, nei casi **sub a), b) e d)**, ha validità di due anni e scade al 31 dicembre dell'anno successivo al rilascio.

L'autorizzazione nel caso **sub c)** per i residenti ha validità biennale, per i non residente ha durata non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

L'autorizzazione nel caso **sub e)** ha validità solo per il periodo di permanenza nel Comune di Sella Giudicarie e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio.

L'autorizzazione nel caso **sub f)** ha validità per il periodo concesso dall'amministrazione comunale non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

Per tutti gli altri casi può essere rilasciata un'autorizzazione con validità massima di otto giorni a partire dal 15 giugno di ogni anno.

Le autorizzazioni possono essere revocate, limitate o negate ai cittadini che effettuano infrazioni contro il patrimonio silvo-pastorale e ambientale.

Il permesso deve essere esposto in modo chiaramente visibile dall'esterno.

ART. 5 – Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alla L.P. 23.05.2007, n. 11 e ss.mm. ed al D.P.P. 03.11.2008, n. 51-158/Leg.

Sono abrogate le precedenti norme regolamentari eventualmente adottate dagli ex Comuni che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

--0000000--

Il presente regolamento, composto da n. 5 articoli, è stato approvato in data 30 luglio 2024 con deliberazione del Consiglio comunale n. 32, alla quale è allegato

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE